

**TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO**  
**Prima Sezione Civile**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati

**dott.ssa Daniela Ronzani**  
**dott.ssa Maria Teresa Cusumano**  
**dott.ssa Alessandra Pesci**

**Presidente**  
**giudice**  
**giudice rel.**

sciogliendo la riserva assunta nel procedimento promosso da

, con l'avv. Franco Miotto

**RICORRENTE**

contro

, con l'avv. Simona Carolo

**RESISTENTE**

per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori ed osserva quanto segue.

\*\*\* \*\*

Sono interamente da recepire – con riferimento al regime di affidamento delle minori – le conclusioni della CTU.

I motivi posti dalla dott.ssa Franco a fondamento dell'indicazione per l'affidamento esclusivo alla madre – vale a dire *"l'impossibilità"* per il *"ad oggi di essere un fair partner a causa di una fragilizzazione delle seguenti aree: relazione co-genitoriale; riconoscimento del ruolo dell'altro genitore; anteposizione dei propri bisogni a quelli delle minori; mancata valorizzazione della continuità delle relazioni parentali"* – hanno trovato infatti adeguato riscontro nel corso delle operazioni peritali ed emergono, in maniera altrettanto palese, alla luce della condotta complessivamente tenuta dal padre per l'intero procedimento.

Basti considerare, in proposito, che in corso di causa, si è opposto – per ben due volte – alla volontà della di mantenere l'iscrizione delle figlie



al \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per dare continuità alle scelte scolastiche assunte durante la convivenza *more uxorio*.

Ora, pur trattandosi di una facoltà legittima del genitore, il \_\_\_\_\_ ritiene che (almeno) il secondo diniego (relativo all'iscrizione per l'anno scolastico 2020/2021) sia stato dettato da dinamiche meramente oppostive e fini a sé stesse, non essendo mutate, nelle more, le circostanze valorizzate dal Tribunale per concedere la prima autorizzazione (tra cui la continuità nel ciclo scolastico) ed avendo il padre – di fatto – accettato tale ultima decisione, a fronte della disponibilità della madre ad accollarsi, per intero, il costo delle rette scolastiche.

Alla luce di questo, non potendosi formulare – allo stato – una prognosi positiva sulla capacità del resistente di orientare l'esercizio delle prerogative genitoriali congiunte all'interesse esclusivo e primario delle minori (e di anteporre questo al proprio personale tornaconto), ritiene il \_\_\_\_\_ doversi attribuire alla madre la facoltà di assumere, in via esclusiva, anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie, ai sensi dell'art. 337quater/3 cc..

Quanto ai turni di visita, vista la soddisfacente applicazione, nelle more, dei provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale con ordinanza del 2.07.2019, si ritiene opportuno disporre la conferma in via definitiva; con la precisazione che:

- visto il nuovo impiego del resistente presso il Pronto Soccorso di Auronzo di Cadore, i turni di visita infrasettimanale di quest'ultimo alle figlie saranno concordati, tra le parti, entro il giorno 15 di ogni mese e per il mese successivo, in base ai rispettivi turni di lavoro;
- le figlie trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali, avendo cura di alternare, di anno in anno, le giornate del 24 e 25 dicembre, della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.

Con riferimento, poi, alle questioni di carattere economico, confrontate le disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti e tenuto conto dell'effettivo collocamento delle minori, ritiene il Collegio equo porre a carico di \_\_\_\_\_

l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di \_\_\_\_\_, quale contributo al mantenimento delle figlie, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 ciascuna), rivalutabile annualmente secondo

gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (escluse, per i motivi di cui alle ordinanze in data 2.07.2019 e 15.05.2020, le rette del Collegio integralmente a carico della madre), come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale.

Infine, pur escludendo – nella fattispecie – i presupposti per disporre la sanzione di cui all'art. 709<sup>ter</sup> cpc. (per la natura meramente economica dell'inadempimento; per la sua non particolare gravità, allo stato; per l'esistenza di strumenti tipici previsti dall'ordinamento a tutela del genitore creditore), ritiene, in ogni caso, il Collegio doversi ammonire sulle possibili implicazioni sanzionatorie in caso di futuro, reiterato ed ingiustificato inadempimento alle obbligazioni di mantenimento nei confronti della prole (anche limitatamente al pagamento delle spese straordinarie).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm. ex DM 37/2018, applicati i parametri medi previsti per le cause di volontaria giurisdizione di particolare complessità (tenuto conto dell'oggetto e del numero di istanze incidentali).

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, essendo stato disposto l'approfondimento peritale nell'interesse delle figlie minori.

Da ultimo, non si ritiene di provvedere a norma dell'art. 96/3 cpc., essendo già stata valorizzata la condotta processuale del                      rispetto al ricorso incidentale del 15.04.2020 ai fini della decisione sull'affidamento delle minori.

#### **P.Q.M.**

1. DISPONE l'affidamento di                      ed                      alla madre, presso la quale – per l'effetto – sono prevalentemente collocate;
2. DISPONE che                      possa assumere, in via esclusiva, anche le decisioni di maggiore interesse per le figlie;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie in base al calendario di cui ai provvedimenti provvisori emessi con ordinanza del 2.07.2019, come integrata nella parte motiva del presente provvedimento;



4. PONE a carico di \_\_\_\_\_ l'obbligo di corrispondere, in favore di \_\_\_\_\_, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento delle figlie, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 ciascuna), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (escluse, per i motivi di cui alle ordinanze in data 2.07.2019 e 15.05.2020, le rette del Collegio \_\_\_\_\_ integralmente a carico della madre), come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale;

5. AMMONISCE \_\_\_\_\_ sulle possibili implicazioni sanzionatorie in caso di futuro, reiterato ed ingiustificato inadempimento alle obbligazioni di mantenimento nei confronti della prole (anche limitatamente al pagamento delle spese straordinarie).

6. CONDANNA \_\_\_\_\_ a pagare, in favore di \_\_\_\_\_, le spese di lite che liquida in complessivi € 4.320,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;

7. PONE le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti.

Treviso, 29 settembre 2020

Il Presidente  
dott.ssa Daniela Ronzani

Il giudice est.  
dott.ssa Alessandra Pesci